

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 - Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata “soggetto promotore”, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Bisogni

E

L'Azienda Socio Sanitaria ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in Via Dalmazia n. 83 – 09013, Carbonia (SU), C.F./ e P.IVA 03990310926, d'ora in poi denominata “soggetto ospitante”, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Cannas,

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e ss.mm.ii, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture gli iscritti al Master di I livello in **“Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”**, che prevede lo svolgimento obbligatorio di 500 ore di tirocinio.

I tirocinanti dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT saranno accolti dal Soggetto Ospitante in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della Struttura Ospitante.

Art. 2 – Obblighi Soggetto Promotore

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo debitamente compilato e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (aspirante Tirocinante, Tutor Ente Promotore, Tutor Azienda Ospitante), il quale dovrà indicare:
 - l'anagrafica del tirocinante;
 - l'anagrafica del tutor designato dal soggetto promotore;
 - l'anagrafica del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - la durata, il numero delle ore previste ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Il Soggetto promotore assolve alle previsioni dell'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto concerne l'idoneità generica dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività.

Sono a carico dell'Azienda presso cui ha sede l'Università eventuali visite periodiche anche legate ad attività che comportano il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.

L'ente promotore potrà essere esentato relativamente all'idoneità generica per lo svolgimento delle relative attività qualora il tirocinante risultasse dipendente dell'Azienda Socio Sanitaria ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, pertanto in regola con la "Sorveglianza sanitaria" nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
- ai sensi della normativa vigente in materia, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/08, garantire il requisito derivante dalla sorveglianza sanitaria e attenersi ai protocolli redatti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro;
- compilare giornalmente il registro delle presenze.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 4 - Assicurazioni e responsabilità civile

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

La copertura assicurativa comprenderà anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché rientranti nel progetto formativo. Il procedimento relativo ad eventuale infortunio sarà espletato dal soggetto promotore che ha attivato le relative coperture assicurative.

L'invio delle relative polizze assicurative alla Struttura Ospitante è propedeutico alla richiesta di attivazione del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione e devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 5 - Obblighi dell'ente ospitante

L'azienda o ente ospitante si impegna a:

- garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale che sarà redatta a cura del Referente aziendale;
- garantire allo stagista la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- redigere e rilasciare, al termine delle attività, attestato di completamento del tirocinio;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art. 6 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Università provvederà, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i. ed in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ad erogare al tirocinante, il corso di "Formazione Generale" della durata di 4 ore. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato Art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo disciplinante, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.

L'ente promotore potrà essere esentato dagli oneri derivanti dalla "Formazione generale", qualora il tirocinante risultasse dipendente dell'Azienda Socio Sanitaria ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, pertanto in regola con la formazione in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 37 D. Lgs. 81/2008.

Art. 7 - Trattamento dati personali

Il Soggetto Promotore, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante "Responsabile del Trattamento dei dati personali", per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

- Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi, nonché

dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

- Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.

Art. 8 - Durata, rinnovo e recesso anticipato

La Convenzione avrà validità 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza tramite PEC.

Art. 9 - Foro competente

Le parti, a seguito di apposita negoziazione e specifica trattativa, accettano espressamente che per qualsiasi controversia possa derivare dalla sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente il foro di Roma in via esclusiva.

Art. 10 - Registrazione e rinvio alla legislazione vigente

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.04.1986. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data,

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT	Azienda Asl n. 7 del Sulcis Iglesiente
<p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Bisogni</p> <p>Firmato digitalmente da: Fabio Bisogni Data: 20/04/2026 10:09:08</p>	<p>Il Direttore Generale Dott. Paolo Cannas</p> <p>CANNAS PAOLO</p> <p>Firmato digitalmente da CANNAS PAOLO Data: 2026.05.20 12:05:21 +02'00'</p>



UNINT
Università
degli Studi Internazionali di Roma

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | unint.eu | PEC: unint@pec.it
C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012